METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • REATI CONTRO LA P.A.
Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 7237 • pp. 1–6 • §§ 1–33

Incostituzionalità della riparazione pecuniaria per sproporzione

English Edition Title: Unconstitutionality of Pecuniary Reparation in Public Administration Crimes for Disproportionality

Fortunato Massimiliano Lafranco [Autore & Collaboratore Scientifico]
Avvocato
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/fortunato-massimiliano-lafranco/

Pubblicato il: 19 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–6 (§§ 1–33)

ABSTRACT SCIENTIFICO
Con la sentenza n. 108 del 18 giugno 2026, la Corte Costituzionale dichiara l'incostituzionalità della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater c.p., travolgendo in via consequenziale anche la formulazione introdotta dalla legge n. 3/2019 e l'art. 165, comma 4, c.p. Il contributo esamina anzitutto la qualificazione dell'istituto quale misura di natura punitiva a carattere ultracompensativo, distinta tanto dal risarcimento del danno quanto dalle ablazioni ripristinatorie. Su tale premessa si ricostruisce il sindacato di proporzionalità delle sanzioni ex art. 3 Cost. e art. 49, paragrafo 3, CDFUE, isolando la reale ratio decidendi della pronuncia rispetto alle letture semplificate sul cumulo con la confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. L'analisi valuta infine gli effetti dell'illegittimità consequenziale sui procedimenti pendenti, sul patteggiamento e sul giudicato esecutivo.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
F. M. Lafranco, Incostituzionalità della riparazione pecuniaria per sproporzione, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 19 novembre 2026, art. 7237, pp. 1–6, DOI: 10.5281/zenodo.24371968, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/19/riparazione-pecuniaria-art-322-quater-incostituzionale-consulta-108-2026/.

OSCOLA: Fortunato Massimiliano Lafranco, 'Incostituzionalità della riparazione pecuniaria per sproporzione' (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 7237, 1–6 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/19/riparazione-pecuniaria-art-322-quater-incostituzionale-consulta-108-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24371968 accessed 23 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24371968 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24371968) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/19/riparazione-pecuniaria-art-322-quater-incostituzionale-consulta-108-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/19/riparazione-pecuniaria-art-322-quater-incostituzionale-consulta-108-2026/en/
AEA JEL Codes:	K14 (Diritto penale sostanziale); K42 (Esecuzione penale, misure cautelari e contrasto all'illecito); K23 (Diritto amministrativo e settori regolati)
EuroVoc (UE):	MT 1216 diritto penale • corruzione [245]; diritto penale [573]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:COST:2026:108 • ECLI:IT:CASS:2019:12541PEN • ECLI:IT:CASS:2021:33260PEN**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Fortunato Massimiliano Lafranco. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

NOTA A SENTENZA • DIRITTO PENALE & REATI CONTRO LA P.A. ISSN 3103-7305 • 18 GIUGNO 2026

Incostituzionalità della riparazione pecuniaria per sproporzione

Analisi critica della sentenza della Corte Costituzionale 18 giugno 2026, n. 108 tra natura punitiva della misura, proporzionalità ex art. 49 CDFUE e tenuta della confisca per equivalente

DOSSIER PRONUNCIA

AUTORITÀ
Corte Costituzionale

ESTREMI
sentenza 18 giugno 2026, n. 108

NORME
Codice Penale, art. 322-quater • Codice Penale, art. 322-ter • Codice Penale, artt. 2, comma 4, 133, 165, comma 4, 185, 314, 318, 321 e 323-bis

ESITO
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art

PUNTI CHIAVE

01 Natura punitiva e funzione ultracompensativa
la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. non svolge alcuna funzione restitutoria o risarcitoria, ma integra una sanzione punitiva soggetta all'art. 3 Cost. e all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE.

02 Rigidità del quantum e test di proporzionalità
la Consulta censura l'automatismo che impedisce al giudice di graduare l'importo in base alla gravità del fatto, al contributo concorsuale e alle condizioni economiche del condannato.

03 Illegittimità consequenziale e assenza di vuoti di tutela
l'ablazione integrale travolge sia il testo del 2015 sia la novella del 2019 e l'art. 165, comma 4, c.p., lasciando pienamente operativi pena principale, confisca ex art. 322-ter c.p. e rimedi risarcitori.

04 Ricadute su processi pendenti e giudicato esecutivo
la caducazione della norma impone l'eliminazione d'ufficio della misura nei giudizi pendenti quale pena illegale e apre alla revoca in sede esecutiva per le condanne definitive.

Fortunato Massimiliano Lafranco • Avvocato

JEL: K14, K42 • EuroVoc: 245, 573

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, l'obbligo fisso di riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p., unitamente all'art. 165, comma 4, c.p., in quanto sanzione punitiva non graduabile dal giudice.

ABSTRACT (IT) Con la sentenza n. 108 del 18 giugno 2026, la Corte Costituzionale dichiara l'incostituzionalità della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater c.p., travolgendo in via consequenziale anche la formulazione introdotta dalla legge n. 3/2019 e l'art. 165, comma 4, c.p. Il contributo esamina anzitutto la qualificazione dell'istituto quale misura di **natura punitiva** a carattere ultracompensativo, distinta tanto dal risarcimento del danno quanto dalle ablazioni ripristinatorie. Su tale premessa si ricostruisce il sindacato di **proporzionalità delle sanzioni** ex art. 3 Cost. e art. 49, paragrafo 3, CDFUE, isolando la reale *ratio decidendi* della pronuncia rispetto alle letture semplificate sul cumulo con la **confisca per equivalente** ex art. 322-ter c.p. L'analisi valuta infine gli effetti dell'**illegittimità consequenziale** sui procedimenti pendenti, sul patteggiamento e sul giudicato esecutivo.

ABSTRACT (EN) ***Unconstitutionality of Pecuniary Reparation in Public Administration Crimes for Disproportionality*** *– By judgment No. 108 of 18 June 2026, the Italian Constitutional Court struck down Article 322-quater of the Criminal Code, extending the declaration of unconstitutionality to its 2019 amendment and to Article 165, paragraph 4, of the Criminal Code. This article analyses the Court's classification of pecuniary reparation as an essentially punitive measure with ultra-compensatory effects, distinct from both civil damages and restorative confiscation. It then examines the proportionality test under Article 3 of the Italian Constitution and Article 49(3) of the EU Charter of Fundamental Rights, distinguishing the binding ratio decidendi concerning rigid, non-graduable statutory quantification from mere cumulative imposition with equivalent confiscation under Article 322-ter. Finally, the analysis addresses the operational consequences for pending trials, plea bargaining, and final convictions at the enforcement stage.*

01. INTRODUZIONE: CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 108/2026

Il confine tra **ablazione ripristinatoria** e **sanzione punitiva** regge l'intera impalcatura della sentenza della Corte Costituzionale, 18 giugno 2026, n. 108[1], che dichiara l'incostituzionalità della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater c.p. nei reati contro la pubblica amministrazione. Quando una prestazione patrimoniale supera il recupero dell'arricchimento illecito per perseguire un'ulteriore deterrenza, essa entra nello statuto costituzionale ed europeo della materia punitiva. L'etichetta formale di sanzione civile non scherma l'automatismo legislativo.

§2 Per oltre un decennio, l'istituto introdotto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 e modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha operato come un ingranaggio rigido accanto alla reclusione, alla confisca e al risarcimento. La Consulta rimuove una misura imposta d'ufficio in **quantum fisso legale**, privo di qualunque valvola giudiziale di adeguamento al fatto e alle risorse dell'obbligato. L'ablazione travolge in via consequenziale anche il testo del 2019 e la **sospensione condizionale subordinata** prevista dal quarto comma dell'art. 165 del codice penale.

§3 Ridurre la pronuncia a un mero divieto di cumulo tra obblighi patrimoniali traviserebbe però la sua reale portata dogmatica. Il nodo selettivo risiede nella **proporzionalità delle sanzioni** e nella distinzione tra ciò che ripristina lo stato patrimoniale anteriore e ciò che punisce. Su tale soglia si misurano gli effetti sui processi pendenti, sul patteggiamento e sul giudicato esecutivo.

02. LA VICENDA PROCESSUALE E I TENTATIVI ERMENEUTICI DELLA CASSAZIONE

§4 La questione nasce da un procedimento lineare nei dati numerici, ma emblematico della **duplicazione automatica** del prelievo patrimoniale. Un militare della Guardia di finanza rispondeva del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p. per aver ricevuto 5.000 euro durante una verifica fiscale[1]. Respinte con l'ordinanza di rimessione del 7 novembre 2025 le doglianze su prova, dolo e attenuante ex art. 323-bis c.p., residuava l'esame della doppia condanna patrimoniale irrogata nei gradi di merito. Accanto alla **confisca del prezzo** per 5.000 euro ai sensi dell'art. 322-ter c.p., i giudici avevano ordinato altri 5.000 euro a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione militare.

§ 5 Sin dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, la Corte di cassazione aveva cercato di delimitare l'istituto attraverso il filtro del rito e la qualificazione di **sanzione civile accessoria** punitiva. Con Cassazione Penale n. 12541/2019[2], la Corte aveva escluso la riparazione dal patteggiamento anche allargato, annullando senza rinvio una dazione di 330.000 euro in favore di un'azienda sanitaria locale. L'irrogazione fuori dai casi di legge integrava una **pena illegale** censurabile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Nella stessa scia, Cassazione Penale n. 33260/2021[3] dichiarava inammissibile il ricorso pubblico volto a imporre la subordinazione ex art. 165, comma 4, c.p. sulla pena patteggiata.

§ 6 Il nodo restava però aperto sul versante del cumulo e della destinazione delle somme tra erario statale ed ente pubblico danneggiato. Cassazione Penale n. 37084/2021[4] annullava il dissequestro di importi vincolati ex art. 322-ter c.p.: la riparazione spetta all'**amministrazione lesa**, mentre confisca e restituzione ex art. 444, comma 1-ter, c.p.p. confluiscono allo Stato. Sul piano del rito ordinario, Cassazione Penale n. 10052/2023[5] confermava la misura su un peculato da 86.795,20 euro, ritenendola autonoma rispetto alla transazione con la concessionaria privata. La decisione avvertiva già allora il rischio di **eccesso sanzionatorio** in caso di cumulo con la confisca.

§ 7 I successivi tentativi di escludere la riparazione in via di **interpretazione conforme**, quando sussistesse la confisca o il danno risultasse risarcito, si sono scontrati con la lettera della norma. L'ordinanza del 7 novembre 2025 ha rilevato che l'obbligatorietà congiunta delle due misure impediva al giudice comune la disapplicazione. Occorreva dunque il controllo accentrato della Consulta.

SENTENZA / AUTORITÀ	ORIENTAMENTO	PRINCIPIO IN SINTESI
Corte Cost., sent. n. 108/2026	Accoglimento	Dichiara incostituzionali l'art. 322-quater c.p. (testi 2015 e 2019) e l'art. 165, comma 4, c.p. per sproporzione della sanzione punitiva non graduabile.
Cass. Pen., sent. n. 31834/2026	Conforme	Elimina la riparazione applicata retroattivamente al corruttore quale pena illegale rilevabile d'ufficio e richiama la sopravvenuta Consulta n. 108/2026.
Cass. Pen., sent. n. 10052/2023	Applicativo / Monito	Conferma la riparazione nel peculato in assenza di confisca, pur segnalando tensioni di proporzionalità nel cumulo con misure patrimoniali.
Cass. Pen., sent. n. 37084/2021	Distintivo	Esclude lo svincolo delle somme sequestrate ex art. 322-ter c.p. in favore dell'ente locale, distinguendo confisca statale e riparazione.
Cass. Pen., sent. n. 33260/2021	Garantista	Esclude l'applicabilità dell'art. 165, comma 4, c.p. al patteggiamento in quanto la riparazione presuppone una sentenza di condanna.
Cass. Pen., sent. n. 12541/2019	Fondativo	Qualifica la riparazione pecuniaria come sanzione civile accessoria a connotazione punitiva e ne dichiara l'inapplicabilità nel patteggiamento allargato.

03. LE RAGIONI DELL'INCOSTITUZIONALITÀ DELLA RIPARAZIONE PECUNIARIA

3.1 — Esegesi dell'art. 322-quater c.p. e natura punitiva della misura

§ 8 La sentenza n. 108/2026[1] muove dalla dissociazione tra il *nomen iuris* della misura e la sua reale struttura applicativa. Nel dettato dell'art. 322-quater c.p., con la condanna *«è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato»*. Il versamento avviene *«a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa»*, espressamente *«restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno»*. La lettera normativa smentisce subito l'apparente neutralità compensativa dell'espressione.

§ 9 Sul piano dogmatico, la Consulta separa con nitidezza il **carattere afflittivo** dalla **natura punitiva** della sanzione. Misure gravose sui diritti individuali non diventano punitive quando svolgono funzioni preventive di neutralizzazione di un pericolo o **funzione ripristinatoria** dello *status quo ante*. A tale ambito appartiene l'art. 322-ter c.p., dove *«è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo»*, anche per equivalente. Essa sottrae l'arricchimento senza causa tratto dal reato senza peggiorare il patrimonio originario del reo.

§ 10 L'art. 322-quater c.p. spezza invece ogni legame con la reintegrazione patrimoniale per due ragioni strutturali evidenti. Anzitutto la misura scatta **d'ufficio** in sede penale, senza domanda dell'ente offeso, a differenza dell'art. 38 del codice Zanardelli e dell'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 sulla stampa. Inoltre l'importo fissato ex lege, pari al percepito nel 2015 ovvero al prezzo o profitto dal 2019, prescinde dal pregiudizio subito dall'ente. Nel delitto ex art. 318 c.p., l'amministrazione può non lamentare alcun ammanco diretto.

§ 11 Determinante risulta infine la clausola che lascia salvo il ristoro integrale del pregiudizio. Contro letture giurisprudenziali restrittive, la Corte afferma che la norma impone il **cumulo pieno** con l'azione civile ex art. 185 c.p. e con l'azione dinanzi alla Corte dei conti. La prestazione si somma così al danno erariale e al danno all'immagine determinato nel doppio ai sensi dell'art. 1, comma 1-sexies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Questa **finalità ultracompensativa**, affiancata alla confisca di pari importo, genera un sacrificio patrimoniale netto. La misura riveste dunque **sostanza punitiva** e soggiace alle relative garanzie costituzionali.

3.2 — Test di proporzionalità ex art. 3 Cost. e art. 49 CDFUE

§ 12 Ricondotta la riparazione pecuniaria allo statuto punitivo, lo scrutinio investe il principio di **proporzionalità delle sanzioni** ex art. 3 Cost. e art. 49, paragrafo 3, CDFUE. Sul piano interno, la Corte distingue nettamente il fondamento costituzionale delle pene formali rispetto alle misure punitive in senso lato. Per le pene in senso stretto rileva l'art. 27 Cost., secondo cui *«La responsabilità penale è personale.»* e le sanzioni *«devono tendere alla rieducazione del condannato»*. Per le sanzioni punitive diverse opera invece l'art. 3 Cost., sicché la censura riferita all'art. 27 Cost. resta assorbita.

§ 13 L'art. 322-quater c.p. non supera la soglia di ragionevolezza perché inserisce una **predeterminazione rigida** dentro un meccanismo moltiplicatorio già severo. Sommando confisca ex art. 322-ter c.p., riparazione pecuniaria e danno all'immagine presunto nel doppio, l'obbligato

subisce un esborso pari almeno al **quadruplo del provento**. A tale carico si aggiungono le pene principali, le accessorie e gli ulteriori danni contabili o disciplinari. Al giudice penale manca qualsiasi strumento normativo per ridurre tale somma.

§ 14 Tale rigidità infrange due corollari essenziali di ogni sanzione punitiva legittima. Il primo impone l'**individualizzazione della risposta afflittiva** secondo la gravità oggettiva del fatto, la colpevolezza soggettiva e l'apporto di ciascun concorrente nel reato. Il testo del 2019 esponeva invece ogni correo al pagamento dell'intero valore di prezzo o profitto. Il secondo corollario richiede di commisurare l'onere alle **condizioni economiche e patrimoniali** dell'imputato al momento della condanna, evitando automatismi insostenibili che per l'art. 165, comma 4, c.p. precludono anche la **sospensione condizionale**.

> ***Quando l'ablazione oltrepassa il recupero dell'arricchimento illecito, l'assenza di graduazione giudiziale trasforma la misura accessoria in un automatismo punitivo incompatibile con la proporzionalità costituzionale ed europea.***

3.3 — Demarcazione tra ratio decidendi, obiter dicta e scelta ablativa

§ 15 La tenuta della decisione impone di separare la **ratio decidendi vincolante** da formule riduttive emerse subito dopo il deposito. La Consulta smentisce la premessa del giudice rimettente secondo cui il cumulo tra obblighi patrimoniali diversi integri di per sé una violazione costituzionale. Sotto questo aspetto va precisata la sintesi resa incidentalmente da Cassazione Penale n. 31834/2026[6] sul cumulo con la confisca ex art. 322-ter del codice penale. Il vero difetto censurato consiste nella combinazione tra **carico incrementale** e assenza di poteri giudiziali di graduazione. Resta invece un semplice *obiter dictum* l'invito al legislatore a valutare future pene pecuniarie proporzionate.

§ 16 Sul piano del dispositivo, l'incostituzionalità della riparazione pecuniaria assume la forma di una **ablazione integrale** anziché di una pronuncia manipolativa. Una sostituzione additiva si impone solo quando la caducazione produca vuoti di tutela insostenibili per beni primari. I delitti richiamati restano invece presidiati da pene detentive severe, **confisca obbligatoria** e rimedi risarcitori civili ed erariali. Lo stesso vizio strutturale determina infine l'**illegittimità consequenziale** ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 sia sulla riforma del 2019 sia sull'art. 165, comma 4, c.p., che subordinava il beneficio sospensivo alla somma caducata.

LA LINEA DI CONFINE TRA CUMULO LECITO E AUTOMATISMO INCOSTITUZIONALE

La sentenza n. 108/2026 non vieta al legislatore di affiancare alla confisca del profitto una sanzione patrimoniale ulteriore di carattere punitivo, ma esige che l'importo non sia cristallizzato meccanicamente sul valore dell'illecito e resti modulabile dal giudice in relazione a gravità del fatto, colpevolezza individuale e capienza economica del reo.

04. DIALOGO TRA CORTI, CONFISCA PER EQUIVALENTE E PRECEDENTI CONNESSI

4.1 — L'interazione multilivello tra Consulta, Corte di giustizia UE e Strasburgo

§ 17 Il giudice delle leggi, nella pronuncia n. 108/2026[1], fonda l'operatività del parametro sovranazionale su un preciso raccordo con la **Carta dei diritti fondamentali** dell'Unione europea. Pur nel silenzio dell'ordinanza di rimessione, la Consulta accerta che la repressione della corruzione attua il diritto unionale ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, CDFUE. Concorrono a tale attrazione la Convenzione PIF del 26 luglio 1995, la decisione quadro 2003/568/GAI, la direttiva (UE) 2017/1371 e la direttiva (UE) 2026/1021 del 29 aprile 2026. Trova così applicazione l'**art. 49, paragrafo 3, CDFUE**, il cui effetto diretto non impedisce il sindacato accentrato di legittimità costituzionale.

§ 18 Sul piano convenzionale, i giudici costituzionali recepiscono la soglia tracciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo tra ablazione dell'indebito profitto e **sanzione punitiva eccedente**. Finché il prelievo si limita a riequilibrare l'arricchimento illecito, esso resta assimilabile alla restituzione civile e non attiva le garanzie penalistiche. Questa frizione era già affiorata in Cassazione Penale n. 10052/2023[5] in materia di peculato. Quel collegio aveva salvato la misura solo perché la pena era al minimo e mancava una **statuizione di confisca**, avvertendo però il rischio di collisione con la **proporzionalità** e il **ne bis in idem sostanziale**.

PROFILO DI DISCIPLINA	ASSETTO PREVIGENTE	QUADRO DOPO CORTE COST. N. 108/2026
Condanna ex art. 322-quater c.p.	Pagamento obbligatorio d'ufficio pari a quanto ricevuto (2015) o al prezzo/profitto (2019), esteso al corruttore.	Norma dichiarata integralmente incostituzionale; nessuna condanna riparatoria può essere irrogata.
Sospensione condizionale (art. 165, co. 4, c.p.)	Beneficio necessariamente subordinato al versamento della somma riparatoria senza vaglio di capienza.	Illegittimità consequenziale integrale ex art. 27 l. n. 87/1953; resta la disciplina ordinaria dell'art. 165 c.p.
Confisca ex art. 322-ter c.p. e risarcimento	Cumulo con confisca, danno civile ex art. 185 c.p. e danno d'immagine contabile fino al quadruplo.	Sopravvivono confisca ripristinatoria e azioni risarcitorie civili ed erariali; cade la quota punitiva fissa.
Patteggiamento ex art. 444 c.p.p.	Riparazione già esclusa in giurisprudenza, ma restava dovuta la restituzione integrale ex co. 1-ter.	Confermata la piena operatività dell'art. 444, comma 1-ter, c.p.p. quale condizione di ammissibilità del rito.

4.2 — Confisca ex art. 322-ter c.p. e proporzionalità reale nei reati contro la P.A.

§ 19 Espunta la riparazione pecuniaria, la tenuta del sistema ablativo nei delitti contro la pubblica amministrazione riposa sull'art. 322-ter del codice penale. La norma impone la **confisca diretta** o, in subordine, *«la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente»* al prezzo o al profitto. Tale natura ripristinatoria regge finché il vincolo resta contenuto entro la soglia dell'**arricchimento effettivo**. Oltre quel confine, la misura trasmoda in sanzione patrimoniale.

§ 20 Significativa appare la vicenda esaminata da Cassazione Penale n. 31834/2026[6] sulla **confisca per equivalente** sino a 467.962,36 euro. Dai compensi riscossi nella procedura di prevenzione (926.324,47 euro) era stata scorporata la parte lecita (441.562,00 euro), isolando così la quota eccedente. La difesa contestava la sproporzione del vincolo applicato sulle quote della Legal Gest Consulting s.r.l. (256.718,00 euro) e su un immobile sito in Palermo. Il collegio ha respinto la censura perché l'immobile era l'unico cespite residuo, rimettendo all'esecuzione la sostituzione con i **canoni di locazione** già riscossi.

§ 21 Su questa linea si innesta il dialogo con quanto già osservato sulla proporzionalità della confisca per equivalente su beni immobili[D1]. In ambito penal-tributario, il divieto di ablazione eccedente consente al condannato di offrire beni alternativi capienti, chiedere la conversione in denaro o recuperare l'eccedenza di vendita. Nella sentenza n. 31834/2026, il rigetto poggia invece sulle preclusioni del giudizio di rinvio. In entrambi i settori, la **proporzionalità esecutiva** funge da presidio contro eccessi di realizzo.

§ 22 Analoga convergenza emerge sul terreno cautelare reale rispetto al contributo sul sequestro preventivo nei reati contro la P.A.[D2], dedicato all'obbligo motivazionale sul **periculum in mora**. Tale garanzia dialoga con Cassazione Penale n. 37084/2021[4], che aveva annullato la revoca di un sequestro ex art. 322-ter c.p. disposta per versare le somme al Comune prima del patteggiamento. Finché il vincolo cautelare assiste la confisca statale, il giudice non può deviare i fondi verso pretese locali.

§ 23 Eliminare la riparazione pecuniaria riconduce l'art. 322-ter c.p. entro la propria funzione genuina, depurando il giudizio da duplicazioni fisse. Resta decisivo verificare che nei cosiddetti **reati in contratto** il computo del profitto escluda sempre i corrispettivi leciti. La selettività della **soglia ablativa** impedisce ogni deriva punitiva occulta.

05. CASI-LIMITE, PATTEGGIAMENTO E DIFESA NELLA FASE ESECUTIVA

5.1 — Come incidere sulla riparazione già irrevocabile e quali limiti restano al giudicato

§ 24 Nei procedimenti pendenti la declaratoria di incostituzionalità impone l'**eliminazione immediata della misura** anche d'ufficio, mentre sulle sentenze già definitive l'interessato può promuovere incidente di esecuzione per ottenerne la revoca stante la natura punitiva della sanzione accessoria. Restano invece intatte le obbligazioni restitutorie assunte nel patteggiamento ex art. 444, comma 1-ter, c.p.p.

§ 25 Nei giudizi non ancora definiti, l'incostituzionalità della riparazione pecuniaria travolge subito ogni statuizione fondata sull'art. 322-quater c.p. e sulla subordinazione sospensiva. Subito dopo la sentenza n. 108/2026[1], Cassazione Penale n. 31834/2026[6] ha ribadito che la riparazione indebita integra una **pena illegale** rilevabile in ogni stato e grado. Il collegio ha annullato senza rinvio l'ordine di pagare 98.906,25 euro al Ministero della Giustizia. In quel caso l'eliminazione poggiava sull'**irretroattività** ex art. 2, comma 4, c.p. per fatti anteriori al 2019, dando però atto della sopravvenuta pronuncia costituzionale.

§ 26 Sul fronte delle condanne già irrevocabili, la qualificazione punitiva affermata dalla Consulta apre una breccia netta nel **giudicato esecutivo**. Tra le garanzie richiamate nella motivazione figura la **deroga alla *res iudicata*** quando intervenga l'illegittimità costituzionale di una sanzione accessoria punitiva. L'esecuzione residua di un titolo privo di copertura legale non può dunque proseguire. Il difensore può promuovere incidente di esecuzione per ottenere la revoca del pagamento non estinto e lo scioglimento della condizione sospensiva.

§ 27 Va tuttavia tracciato un preciso *distinguishing* rispetto alle definizioni intervenute tramite patteggiamento. A differenza della condanna ordinaria o abbreviata, le due misure non trovavano già applicazione nel patteggiamento secondo Cassazione Penale n. 12541/2019[2] e Cassazione Penale n. 33260/2021[3]. Il legislatore esigeva infatti una condanna in senso stretto anziché una pronuncia equiparata. Sopravvive invece l'**onere restitutorio integrale** ex art. 444, comma 1-ter, c.p.p., autonomo dalla confisca come confermato da Cassazione Penale n. 37084/2021[4].

5.2 — Zone grigie applicative e strategie difensive nel giudizio penale ed erariale

§ 28 Al di là dell'eliminazione dei titoli pendenti, restano aperte due **zone grigie applicative** di immediato rilievo pratico. Un primo caso-limite concerne le somme già corrisposte prima del 18 giugno 2026 per adempiere alla condizione sospensiva dell'art. 165, comma 4, c.p. Venuta meno la norma impositiva, quel versamento rimane sprovvisto di causa legale giustificativa. Accanto all'azione civilistica di **ripetizione dell'indebito** verso l'amministrazione beneficiaria, occorrerà valutare lo scomputo di quanto già incassato nei giudizi di responsabilità contabile ancora pendenti.

§ 29 Un secondo interrogativo tocca la cornice entro cui potrà muoversi il legislatore qualora raccolga l'invito a introdurre nuove **sanzioni pecuniarie proporzionate**. La sentenza non indica tetti numerici massimi per prevenire nuovi squilibri, censurando soltanto l'assenza di criteri discrezionali. Se una futura multa non venisse coordinata con il raddoppio presuntivo del **danno all'immagine** ex art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20 del 1994, il rischio di eccesso sanzionatorio si riproporrebbe intatto. La sola abolizione dell'automatismo non garantisce quindi l'equilibrio dell'intero cumulo.

§ 30 Sul piano delle **indicazioni operative per il difensore**, il contenzioso si sposta ora sul quantum confiscabile ex art. 322-ter del codice penale. In sede di cognizione bisogna eccepire subito l'illegalità della riparazione e della subordinazione sospensiva. Occorre inoltre assolvere puntualmente all'**onere probatorio** sullo scorporo dei ricavi leciti. Deduzioni contabili tardive sui costi o sui tributi restano infatti esposte alle preclusioni del giudizio di rinvio. In esecuzione vanno poi coordinate la revoca penale e l'eccezione di duplicazione dinanzi al giudice erariale.

RIMEDI DIFENSIVI TRA GIUDIZIO DI COGNIZIONE E FASE ESECUTIVA

L'ablazione dell'art. 322-quater c.p. impone alla difesa di attivare la revoca delle statuizioni definitive in sede esecutiva e di concentrare il contraddittorio cognitivo sulla precisa perimetrazione del profitto netto confiscabile ex art. 322-ter c.p., impedendo decadenze sui calcoli differenziali tra prestazioni lecite e utilità illecite.

06. CONCLUSIONI

§ 31 La declaratoria di incostituzionalità della riparazione pecuniaria resa da Corte Costituzionale n. 108/2026[1] ricompone il confine tra strumenti ripristinatori e sanzioni punitive nei reati contro la pubblica amministrazione. Cadono tanto l'art. 322-quater c.p. nelle sue due formulazioni quanto il quarto comma dell'art. 165 del codice penale. Nessuna etichetta civilistica può sottrarre una misura coattiva ultracompensativa e rigida al vaglio di **proporzionalità** imposto dall'art. 3 Cost. e dall'art. 49, paragrafo 3, CDFUE. L'automatismo legislativo lascia spazio alla **selettività della risposta sanzionatoria**.

§ 32 Sul terreno applicativo, la sentenza preserva la tenuta dei rimedi che si mantengono entro il riequilibrio patrimoniale o il risarcimento effettivo. Come confermato subito da Cassazione Penale n. 31834/2026[6], l'eliminazione della misura punitiva lascia integra la **confisca per equivalente** ex art. 322-ter c.p. sul profitto illecito accertato. Resta altresì operante l'onere di restituzione che condiziona l'accesso al patteggiamento. Si consolida un assetto binario coerente con i limiti costituzionali ed europei dell'ablazione.

§ 33 Alle sezioni dell'esecuzione penale e al legislatore spetta ora governare il passaggio successivo alla caducazione della norma. Nei giudizi pendenti l'espunzione avviene senza residui, mentre per i titoli definitivi e per i versamenti già eseguiti si apre il terreno della revoca e del coordinamento contabile. Qualunque futura sanzione pecuniaria dovrà comunque rispettare la soglia della **individualizzazione giudiziale**.

REPERTORIO DELLE FONTI

Apparato delle Fonti e Autorità Citate

I. FONTI NORMATIVE

Codice Penale, art. 322-quater – riparazione pecuniaria nei delitti contro la pubblica amministrazione

Codice Penale, art. 322-ter – confisca obbligatoria diretta e per equivalente del prezzo o del profitto

Codice Penale, artt. 2, comma 4, 133, 165, comma 4, 185, 314, 318, 321 e 323-bis – successione di leggi, sospensione condizionale subordinata e delitti dei pubblici ufficiali

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 11, 27 e 117, primo comma – principi di eguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 49, paragrafo 3, e 51, paragrafo 1 – divieto di pene sproporzionate e ambito di applicazione del diritto unionale

Codice di procedura penale, artt. 444, comma 1-ter, 445, comma 2, e 448, comma 2-bis – disciplina del patteggiamento e ricorso per pena illegale

Legge 27 maggio 2015, n. 69 e Legge 9 gennaio 2019, n. 3 – introduzione e modifica dell'art. 322-quater c.p.

Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27, e Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1-sexies – illegittimità consequenziale e quantificazione presuntiva del danno all'immagine

II. GIURISPRUDENZA CITATA

[1] **Corte Costituzionale, sentenza 18 giugno 2026, n. 108** ESITO: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 322-quater c.p. (nel testo introdotto dalla l. n. 69/2015 e, in via consequenziale, in quello modificato dalla l. n. 3/2019) nonché dell'art. 165, comma 4, c.p. PUNTO: §§ 3–9 del Considerato in diritto sulla natura punitiva ultracompensativa della misura e sulla violazione del principio di proporzionalità ex art. 3 Cost. e art. 49, paragrafo 3, CDFUE.

[2] **Cassazione Penale, sentenza 20 marzo 2019, n. 12541** ESITO: annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p., che elimina. PUNTO: §§ 2–4 del Considerato in diritto sulla qualificazione della misura quale sanzione civile accessoria di natura punitiva, riconducibile alla pena illegale e inapplicabile nel patteggiamento anche allargato.

[3] **Cassazione Penale, sentenza 8 settembre 2021, n. 33260** ESITO: dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. PUNTO: § 2 del Considerato in diritto sull'inapplicabilità della riparazione pecuniaria e della subordinazione della sospensione condizionale ex art. 165, comma 4, c.p. alle sentenze di patteggiamento.

[4] **Cassazione Penale, sentenza 12 ottobre 2021, n. 37084** ESITO: annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Ancona e il provvedimento di dissequestro del G.i.p. PUNTO: §§ 3–4 del Considerato in diritto sulla distinzione tra beneficiario della riparazione e Stato destinatario della confisca ex art. 322-ter c.p. e della restituzione ex art. 444, comma 1-ter, c.p.p.

[5] **Cassazione Penale, sentenza 9 marzo 2023, n. 10052** ESITO: rigetta il ricorso dell'imputata condannata per peculato. PUNTO: § 3 del Considerato in diritto sull'autonomia della riparazione pecuniaria rispetto alla transazione con la concessionaria privata e sui profili di tensione con la proporzionalità in caso di cumulo con la confisca.

[6] **Cassazione Penale, sentenza 24 agosto 2026, n. 31834** ESITO: annulla senza rinvio in parte (limitatamente alla disposta riparazione pecuniaria, che elimina), dichiara inammissibile nel resto e rigetta la richiesta di spese delle parti civili per due ricorrenti. PUNTO: §§ 1.1 e 1.2 del Considerato in diritto sull'eliminazione d'ufficio quale pena illegale per irretroattività della l. n. 3/2019, sul richiamo alla sopravvenuta Corte Cost. n. 108/2026 e sui limiti della confisca per equivalente su beni immobili.

III. DOTTRINA RICHIAMATA

[D1] Metodo Giuridico, Proporzionalità della confisca per equivalente su beni immobili . Analisi dei limiti di proporzionalità nell'esecuzione della confisca per equivalente su cespiti immobiliari eccedenti il debito residuo e dei rimedi sostitutivi o restitutori dell'eccedenza.

[D2] Metodo Giuridico, Sequestro preventivo e periculum in mora nei reati contro la P.A. . Esame dell'obbligo motivazionale sul periculum in mora nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei delitti contro la pubblica amministrazione.

FL

Fortunato Massimiliano Lafranco Avvocato

Si occupa di diritto penale, diritto commerciale e diritto societario. Per Metodo Giuridico analizza gli orientamenti giurisprudenziali e l'evoluzione normativa in materia penale, societaria e d'impresa.